

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 460

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPPUZZO, GIOVANNIELLO, GRASSI
BERTAZZI, CARRARA, PERINA, RUFFINO, DONATO e BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1992

Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Capo I	»	7
Capo II	»	8
Capo III	»	12
Capo IV	»	21

ONOREVOLI SENATORI. Il tormentato *iter* ed il controverso epilogo della vicenda del disegno di legge sull'obiezione di coscienza e sul Servizio Civile Nazionale, approvato da entrambe le Camere e poi rinviato alle stesse, come è noto, ad opera del Presidente della Repubblica (vedi *Doc.* n. 22, della X legislatura) con motivazioni di ordine giuridico, etico e finanziario, meritevoli di attenta considerazione, hanno reso tutti noi consapevoli della necessità di riesaminare in maniera più approfondita l'intera problematica.

I dibattiti, che il rinvio ha innescato, hanno evidenziato, peraltro, che molti fra i parametri ed i criteri posti a base della legge non promulgata devono essere rivisitati, anche per eliminare i non pochi punti contraddittori, incerti e, in qualche caso dissonanti rispetto al dettato costituzionale, di cui è disseminato il testo, a suo tempo approvato forse un po' affrettatamente anche se nel lodevole intento di condurre in porto la legge prima dell'incombente termine della legislatura.

Nel contempo, è andata affermandosi la consapevolezza che sono maturati i tempi per una nuova, più razionale ed incisiva disciplina non solo, però, per l'obiezione di coscienza, ma anche per un Servizio Civile Nazionale di più ampie prospettive.

Di ciò fa fede il fiorire, negli ultimi tempi, di opinioni ed idee accolte anche in vari progetti autorevolmente presentati da istituzioni, enti morali ed associazioni che insolitamente, pur partendo da basi ideali e concettuali diverse, non certo a caso hanno fatto risaltare motivi di convergenza - peraltro accreditati da esponenti del mondo politico e della stampa e dalla stessa opinione pubblica - sull'opportunità di ridisegnare il concetto di «Servizio Civile

Nazionale», con un salto di qualità che ne muti la fisionomia, dalla attuale di espediente concepito unicamente quale giustificazione di spazi operativi per l'obiezione di coscienza, a quella, assai più qualificante, di funzione di rilevanza nazionale, concepita quale utilizzazione ottimale delle energie giovanili che il Paese esprime, nel segno di un coinvolgimento corale alla difesa della Patria.

A queste istanze, si propone di rispondere il presente disegno di legge, il cui obiettivo è quello di istituire un «Servizio Civile Nazionale» a misura delle reali esigenze del Paese, compatibile con le possibilità anche finanziarie che il momento consente, ed altresì di inquadrarvi il nucleo originario e già esistente dell'obiezione di coscienza, rivedendo, però, quest'ultima in uno spirito di piena conformità al dettato costituzionale, in un contesto di pari dignità rispetto al servizio militare di leva e, in definitiva, in una armonica sinergia rivolta al preminente obiettivo del bene della comunità nazionale.

Questo è lo spirito che ha ispirato l'elaborazione e la stesura del disegno di legge, i cui elementi cardine sono indicati di seguito.

Il capo I, innanzi tutto, configura il servizio al Paese come un «obbligo generale», cui sono assoggettati tutti indistintamente gli arruolati, e come un dovere da adempiere, in ogni caso, attraverso la prestazione di un servizio militare o, in sostituzione, di un servizio civile.

Per valutare l'innovazione operata con l'applicazione di questo principio, ispirato ai più ampi e democratici criteri di giustizia nei confronti della popolazione giovanile, basti ricordare che oggi l'obbligo del servizio al Paese incombe, in pratica, su appena

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una metà dei giovani arruolati in ciascuna classe di leva, i «chiamati alle armi» e gli «obiettori di coscienza», lasciando fuori, in posizione di ingiusto, ma egualmente ambito privilegio, una notevole aliquota di «eccedenti il fabbisogno qualitativo e quantitativo delle Forze Armate» e dei «non chiamati alle armi entro l'anno di disponibilità», come postula una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Non v'è chi non veda come siffatta pratica costituisca una patente iniquità, a tutto vantaggio di chi - libero dai gravami e dagli impegni di servizio - può dedicarsi in piena libertà e con vantaggi non indifferenti anche alla ricerca di una sistemazione o di una acconcia occupazione.

L'obbligo generale del servizio, però, non si limita a porre rimedio a tale ingiustizia, ma mira a garantire il pieno impiego a vantaggio del Paese di tutte le forze rese disponibili dalla leva, di cui oggi buona parte resta inutilizzata.

Si deve ricordare, a tale proposito, che alla data odierna, il servizio civile viene prestato, mediamente, da poco più di 10/11.000 obiettori mentre, con l'obbligo generale di servizio, la disponibilità di giovani «abili arruolati» destinabili al Servizio Civile (dedotti i fabbisogni qualitativi e quantitativi medi delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato) potrebbe attestarsi, secondo i primi calcoli, sulle 90/100.000 unità.

Nè è da trascurare, poi, l'aspetto formativo ed educativo, che la generalizzazione dell'obbligo del servizio al Paese è in grado di assicurare nel segno di un più vasto coinvolgimento, di una più estesa partecipazione giovanile, di una più concreta presa di coscienza di ciascun cittadino nei confronti della cosa pubblica.

Al Servizio Civile Nazionale sono, dunque, assegnati non più solo gli obiettori di coscienza, ma tutti i giovani eccedenti il fabbisogno qualitativo e quantitativo delle Forze Armate, in una simbiosi che è anche strumento e garanzia di ricomposizione - se non di prevenzione - dei possibili antagonismi e delle possibili contrapposizioni che un servizio ispirato ai soli ideali

dell'obiezione potrebbe far maturare nei confronti dello Stato e dei suoi istituti.

Il capo II rivisita la normativa dell'obiezione di coscienza, sia per la parte già oggi operante a norma della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, e del relativo regolamento, sia negli aspetti contraddittori o più discussi del disegno di legge approvato e non promulgato.

In particolare, si riconferma che l'obiezione non può essere disciplinata come «diritto soggettivo», poichè ciò costituirebbe, in aperto contrasto con il dettato costituzionale (articolo 52), l'abolizione di fatto dell'obbligatorietà del servizio militare.

Essa viene riportata - a somiglianza di quanto avviene in altri Paesi avanzati - alla condizione di «scelta individuale» abbinabile, ai fini della maturazione del diritto a prestare servizio civile, di opportuno riconoscimento.

Lo *status* dell'obietto, peraltro, viene più chiaramente esplicitato attraverso una più ampia, puntuale, precisa e liberale definizione delle motivazioni, delle condizioni ostative, delle procedure per il riconoscimento.

In tale ambito, all'obietto compete il dovere di corredare la domanda con una più precisa e completa documentazione idonea a dimostrare i propri convincimenti ed il diritto che questa venga esaminata e valutata per deciderne, in tempi brevi, l'accoglimento o meno.

La competenza a decidere sull'accoglimento delle domande spetta al Ministro della difesa sulla base del parere di una Commissione la cui composizione è tale da garantire, senza soluzione di continuità, la sollecita istruzione delle domande e, soprattutto, la rigorosa e severa definizione, entro termini prescritti, delle posizioni di coloro che si dichiarino obiettori di coscienza.

Meglio definite rispetto al passato, inoltre, sono le norme sulle possibili decadenze dello *status* e sui divieti - e le relative sanzioni - rivolti a chi, anche dopo il servizio, tenti di improntare i suoi compor-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tamenti su moduli discordi rispetto alle motivazioni che hanno portato all'obiezione ed al suo riconoscimento.

Il capo III disciplina, come si è detto in una ottica totalmente innovativa, il Servizio Civile Nazionale.

Intanto, il compito primario ad esso attribuito si identifica con l'intervento, in caso di conflitto, di mobilitazione, di calamità naturali ed in ogni altra emergenza nazionale o locale, con specifiche finalità di tutela e di protezione e soccorso alle comunità colpite.

Solo per il tempo di pace ed in situazioni di normalità resta previsto l'ordinario servizio in attività di protezione civile, di tutela del patrimonio forestale e faunistico e dei beni culturali ed ambientali, di assistenza sanitaria e protezione sociale a comunità locali e di cooperazione allo sviluppo.

Si realizza, così, senza incertezze il disegno di totale aderenza al dettato costituzionale della difesa della Patria e, per altro verso, si assicura la sinergia di forze - militari e civili - necessarie a fronteggiare la vasta gamma di ipotesi di minaccia in grado di mettere a rischio la libertà, le istituzioni e la vita stessa della Repubblica.

I punti qualificanti della nuova disciplina del servizio civile, che in gran parte ricalca, salvo adattamenti e miglioramenti organizzativi, quella della legge rinviata alle Camere nella passata legislatura, sono:

l'incardinamento del Servizio in un «sistema pluralistico misto», Stato ed enti morali privati (articolo 9), nell'ambito del quale a questi ultimi, che hanno ampiamente mostrato di poter ben operare nella gestione e nell'impiego delle forze giovanili ad essi assegnate, vengono integralmente confermati i diritti e gli spazi operativi acquisiti.

Al riguardo, si precisa che l'entità dei posti di impiego offerti da un siffatto sistema misto, secondo le valutazioni, consente ampiamente - una volta individuati dai competenti Ministeri, dalle regioni e dai comuni nonchè dagli enti convenzionati i rispettivi fabbisogni - l'assorbimento, in

settori prioritari della vita nazionale, delle 90/100.000 unità prevedibilmente rese disponibili dalle eccedenze del reclutamento nelle Forze Armate e dall'obiezione di coscienza;

una politica di «assegnazione» dei prececati proiettata senza riserve sul servizio nelle immediate adiacenze delle località di residenza, sia per contenere le spese, sia per evitare controproducenti «caserizzazioni» o «militarizzazioni»;

la più puntuale e precisa procedura per la stipula o la rescissione delle convenzioni (articolo 11) con gli Enti ed i requisiti richiesti agli stessi per l'ammissione all'impiego di giovani in servizio civile;

la durata del servizio (articolo 12), pari a quella della ferma di leva - diversamente da quanto previsto sia dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, sia del provvedimento rinviato, che postulavano durate maggiori - in una più giusta ottica di equivalenza e di pari dignità dei due servizi;

la totale equiparazione (articoli 12 e 13) a tutti gli effetti (giuridici, economici, diritti, trattamento e benefici vari), tra i giovani in servizio militare di leva e quelli in servizio civile;

una più chiara e moderna impostazione della questione disciplinare (articolo 14), con la conseguente completa indicazione delle sanzioni in caso di inadempienza; problematica, quest'ultima, totalmente assente nel caso della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, e del regolamento relativo, ed affrontata in termini antiquati - e discutibili - nella legge non promulgata. Detta disciplina è pienamente atta ad equiparare, anche su questo delicato ed importante piano - senza la pretesa di indesiderate e improduttive «militarizzazioni» - i due distinti servizi, militare e civile;

una precisa, organica e nitida indicazione delle responsabilità penali e delle relative sanzioni connesse ai possibili illeciti nella prestazione del servizio civile (articolo 15);

una nuova struttura ordinativa della componente direttiva del Servizio Civile

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nazionale, non limitata a generiche indicazioni come nella legge rinviata, ma esplicitata in un preciso ordinamento, totalmente svincolato dalle strutture militari ed articolato su un organismo centrale, il Dipartimento, con compiti di organizzazione, gestione, coordinamento ed ispettivi sull'intero servizio, ed in 19 organismi regionali, imprescindibili anelli di demoltiplicazione delle competenze e responsabilità gestionali e tecnico-amministrative.

Per tutti gli anzidetti organismi sono indicate chiaramente le giurisdizioni e le competenze e - quel che è più importante - viene fissato l'organico massimo, ad evitare la formazione di «carrozzi» e la proliferazione di posti, sedi e strutture, come si è verificato in passato per analoghe circostanze.

Il disegno di legge, infine:

vincola il Governo ad emanare, con propri decreti, i regolamenti necessari

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

fissa le norme transitorie per il passaggio dalla vecchia disciplina alla nuova con annesso sanatorie;

determina gli oneri finanziari per il triennio 1993-1995. Questi ultimi sono fissati in 350 miliardi/anno, somma sicuramente rilevante, per valutare la congruità della quale, però, occorre fare riferimento non solo all'entità della spesa in sé, ma anche alla vasta gamma di ricadute, in termini di miglioramento dei servizi generali dello Stato, di ampliamento delle aree di intervento sociale e di concorso alla formazione della coscienza civile che il nuovo tipo di servizio è realmente in grado di fornire.

Si tratta, in sintesi, di un disegno di legge che potrà dare un apporto concreto al bene del Paese e della collettività.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I**

(Obbligo generale di servizio)

Art. 1.

1. In adempimento del sacro dovere di difesa della Patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione, tutti i cittadini soggetti alla leva, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e risultati abili ed arruolati sono tenuti a prestare un servizio obbligatorio, militare o sostitutivo civile, salvi i casi di ammissione al beneficio di esonero o di dispensa previsti dalla legge.

Art. 2.

1. Il servizio militare obbligatorio di leva è espletato nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. L'entità dei contingenti annui da incorporare viene stabilita dal Ministro della difesa, con propri decreti, con scadenze quinquennali a partire dal 1993, sulla base dei fabbisogni quantitativi e qualitativi delle Forze Armate.

Art. 3.

1. Al servizio civile sostitutivo sono obbligati:

a) gli arruolati eccedenti i fabbisogni quantitativi e qualitativi di cui all'articolo 2, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge. L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, già sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, è abrogato;

b) i cittadini in obbligo di leva che professandosi contrari, in obbedienza alla coscienza, nell'esercizio dei diritti di libertà di pensiero, coscienza e religione, riconosciuti dalla «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» e dalla «Convenzione internazionale dei diritti civili e politici» e per imprescindibili e profondi convincimenti religiosi, filosofici e morali, all'uso anche legittimo di armi e della forza, vengono riconosciuti obiettori, secondo le norme fissate nel capo II.

CAPO II

(Obiezione di coscienza)

Art. 4.

1. I cittadini che, a norma dell'articolo 3, lettera b), intendano ottenere il riconoscimento dello *status* di obiettore e prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo della leva entro sessanta giorni dall'arruolamento o, qualora ammessi al rinvio della prestazione del servizio militare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione del beneficio.

2. Non possono, in ogni caso, essere riconosciuti come obiettori di coscienza coloro che:

a) abbiano presentato domanda per arruolamenti volontari nelle Forze Armate, nei Corpi armati dello Stato, nelle Polizie municipali e per ogni altro impiego pubblico o privato che comporti o presupponga detenzione, porto, maneggio o uso, ancorchè legittimo, delle armi o della forza;

b) risultino essere o essere stati titolari di licenze od autorizzazioni relative alle armi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni o che comunque abbiano presentato istanze per ottenerle;

c) siano stati condannati, anche solo con sentenza di primo grado, per reati consumati mediante detenzione, porto,

utilizzazione di armi anche improprie, esplosivi o congegni offensivi di qualsiasi natura, ovvero attraverso il consapevole uso della violenza fisica o morale.

Art. 5.

1. La domanda deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 3 ed essere corredata da documentazione atta a comprovare l'insussistenza dei motivi ostativi al riconoscimento indicati all'articolo 4, comma 2, comprendente in ogni caso:

a) certificato rilasciato dalle autorità di Pubblica sicurezza attestante che il richiedente non è mai stato in possesso di autorizzazione o licenze relative alle armi di cui all'articolo 4, nè ha mai presentato domanda per ottenerle;

b) certificato penale o certificato dei carichi pendenti;

c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

d) qualsiasi documento utile a sostenere le ragioni della domanda.

2. L'obiettore può anche indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato. A tal fine, la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, sentito il parere di apposita Commissione consultiva, decide sulle domande entro sei mesi dalla loro presentazione e comunica all'interessato la determinazione adottata.

4. La presentazione alle armi è sospesa fino alla notifica della decisione.

5. Avverso la reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nella cui circoscrizione ha sede il Distretto

Militare (o la Capitaneria di Porto) presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

Art. 6.

1. La Commissione consultiva, di cui all'articolo 5 della presente legge, è composta da:

a) un magistrato con il grado di Consigliere di Cassazione, designato dal Consiglio Superiore della Magistratura, che la presiede;

b) un ufficiale del grado minimo di Colonnello o corrispondente;

c) un Sostituto Avvocato Generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Avvocato Generale dello Stato;

d) un professore universitario di discipline morali, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

e) un cittadino fornito di laurea in discipline morali, designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il presidente ed i membri della Commissione possono essere tratti anche dal personale in quiescenza e sono nominati con decreto del Ministro della difesa, che provvede anche alla designazione dei membri supplenti.

3. Con lo stesso decreto sono nominati, per le funzioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa ovvero un ufficiale superiore in servizio permanente ed il relativo supplente.

4. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

5. La Commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi di coscienza adottati dai richiedenti ed esprime un motivato parere al Ministro della difesa, per le decisioni.

6. È facoltà del Ministro della difesa nominare più di una Commissione consultiva.

Art. 7.

1. L'obiettore ammesso al servizio sostitutivo civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento quando:

a) commette reati o mancanze incompatibili con le motivazioni che hanno portato al riconoscimento del suo *status*;

b) incorre nei reati di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4 e 6;

c) sopravvengono le condizioni ostative indicate all'articolo 4, comma 2.

2. Il provvedimento di decadenza è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su accertamento e richiesta del Dipartimento del Servizio Nazionale Civile. Avverso detto provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

3. L'obiettore, di cui al comma 1, è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

4. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio sostitutivo civile in qualità di obiettori di coscienza è permanentemente vietato di detenere, portare ed usare nonchè fabbricare, trasportare e commerciare, anche a mezzo di rappresentanze, armi, munizioni e materiali esplosivi, mezzi comunque offensivi.

5. È fatto divieto alle autorità di Pubblica Sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai soggetti di cui al comma 4 autorizzazioni relative all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma.

6. La trasgressione alle norme di cui al comma 4 è punita, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con le pene previste dal testo unico delle leggi di

Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e comporta, inoltre, la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, nonchè l'impiego dell'obiettore, in caso di mobilitazione, in qualità e con lo *status* di militare a tutti gli effetti.

CAPO III

(Servizio Civile Nazionale)

Art. 8.

1. In adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, è istituito il Servizio Civile Nazionale con il compito di concorrere alla difesa della Patria, alla salvaguardia delle libere Istituzioni ed al bene della collettività in caso di pubbliche calamità. A tali fini, esso impiega i cittadini di cui all'articolo 3:

a) in caso di guerra o di mobilitazione generale, in occasione di calamità naturali ed in ogni altra situazione di emergenza dichiarata dal Governo, dalle regioni o dai prefetti delle province, in concorso alle attività di difesa civile per la protezione delle comunità e per il bene delle popolazioni colpite o minacciate da pericoli, sotto la responsabilità dei prefetti e di concerto con i Ministeri dell'interno e della difesa;

b) in tempo di pace ed in situazioni di normalità, in attività di protezione civile, tutela ed incremento del patrimonio forestale e faunistico, salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, assistenza sanitaria, protezione sociale, servizi propri delle comunità locali e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 9.

1. Ai fini indicati nell'articolo 8, lettera b), gli incorporati nel Servizio Civile

Nazionale sono destinati ad organi, enti ed istituti pubblici preposti ad attività inerenti i settori elencati, dipendenti dai Ministeri competenti in materia, dalle regioni, dalle province o dai comuni, previa stipula di apposite convenzioni.

2. Può essere, altresì, disposta l'assegnazione ad enti morali privati provvisti di personalità giuridica ed aventi finalità istituzionali inquadrabili nei settori medesimi, che risultino da obiettivi accertamenti, alieni da scopi di lucro ed in possesso di capacità organizzative, operative ed amministrative idonee a garantire la somministrazione del vitto e dell'alloggio e concrete ed appropriate forme di impiego dei precettati. L'assegnazione è subordinata alla preventiva stipula di convenzione, a domanda degli enti stessi.

3. Nelle circostanze di emergenza di cui all'articolo 8, lettera a), i soggetti all'obbligo di leva possono essere mobilitati per impieghi anche diversi da quelli normalmente disimpegnati presso gli organi, enti ed istituti di cui ai commi 1 e 2, che sono tenuti a garantirne l'immediata disponibilità.

4. I cittadini che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, nonché coloro che si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti al richiamo, in caso di emergenza, sino al quarantacinquesimo anno di età.

Art. 10.

1. I cittadini nelle condizioni di cui all'articolo 3 sono iscritti nella lista del Servizio Civile Nazionale. A tal fine, il Ministero della difesa dispone la segnalazione dei nominativi degli obiettori di coscienza riconosciuti e degli arruolati risultati in eccedenza ai fabbisogni delle Forze Armate, a mano a mano che si rendono disponibili, agli organi del Servizio Civile Nazionale di cui all'articolo 16, responsabili dell'impianto, della tenuta a

giorno e della gestione del personale iscritto.

Art. 11.

1. L'assegnazione all'ente di impiego degli iscritti nella lista del Servizio Civile Nazionale avviene entro i termini perentori di quattro mesi dal riconoscimento, per gli obiettori di coscienza, e di un anno a partire dalla data di disponibilità per la chiamata alle armi, per i non incorporati nelle Forze Armate.

2. La destinazione viene disposta, finchè possibile, in relazione alla capienza organica delle sedi disponibili della regione di provenienza, tenendo conto anche di eventuali precedenti professionali e di mestiere, di titoli di studio specifici, nonché delle aree vocazionali eventualmente indicate dagli interessati.

3. In nessun caso gli assegnati possono essere utilizzati in mansioni di pertinenza del personale previsto dagli organici statutari dell'organo, ente o istituto, nè assumere permanentemente, interinalmente o anche solo occasionalmente, responsabilità di natura gestionale ed amministrativa.

4. A tal fine, i Ministeri e le Amministrazioni da essi dipendenti e, altresì, gli enti che intendano essere ammessi a convenzioni sono tenuti a presentare un organico progetto di impiego, con l'indicazione dei settori di intervento, delle sedi e dei centri operativi di impiego, del numero totale di posti attribuibili al personale in servizio civile, corredato da uno specifico e dettagliato mansionario riferito agli incarichi riservati ai precettati nell'ambito dei posti disponibili.

5. La stipula delle convenzioni con gli enti è subordinata al positivo esito degli accertamenti di cui al comma 2 dell'articolo 9, nonché della valutazione dei progetti e dei dati indicati al comma 4, che gli enti stessi sono tenuti a presentare contestualmente alla domanda di convenzionamento.

6. La rescissione delle convenzioni avviene a domanda dell'ente, o è autonomamente decisa dal Servizio Civile Nazionale per accertata decadenza dei requisiti, per inosservanza delle norme pattuite in sede di convenzioni o per contravvenzione o inosservanza di norme di legge, ferme restando le eventuali responsabilità penali. In caso di risoluzione della convenzione, il personale in servizio presso l'ente viene riassegnato, fino al termine del periodo di ferma, con i criteri di cui al comma 2.

Art. 12.

1. La durata del Servizio Civile Nazionale è uguale a quella del servizio militare di leva e l'attività svolta in seno al primo è parificata, agli effetti giuridici, economici, previdenziali, ai fini delle licenze, delle dispense e di ogni altro beneficio, a quella prestata in adempimento degli obblighi militari. Ai fini predetti ed in materia di trattamento economico e di servizio vitto, il cittadino in servizio civile è equiparato al militare con il grado di soldato.

2. Gli assegni sono a carico dei Ministeri, nella cui sfera di attività vengono impiegati i cittadini in servizio civile, o del Dipartimento del Servizio Civile Nazionale di cui all'articolo 17, per quanto concerne i soggetti in servizio presso gli enti civili convenzionati. Gli enti sono tenuti ad anticipare le spese relative che verranno rimborsate mensilmente in base alla documentazione amministrativo-contabile prodotta, conforme a quanto stabilito dalla legge di contabilità generale dello Stato. È fatto divieto di corrispondere l'assegno a soggetti diversi dal cittadino in servizio, o emolumenti in contanti o in natura diversa dalla paga giornaliera stabilita per i militari di leva.

3. I soggetti incorporati nel Servizio Civile Nazionale:

a) non possono assumere impieghi pubblici o privati, iniziare attività professionale, iscriversi a corsi o tirocini propedeutici ad attività professionale che impe-

discano od ostacolino il normale espletamento del servizio stesso;

b) sono soggetti - in materia di sospensione del rapporto di lavoro, di ammissione ai concorsi nelle Pubbliche Amministrazioni e per l'assunzione in impieghi, servizi ed attività in uffici pubblici e privati, di limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici, di valutazione dei periodi di servizio, nonchè di valutazione dei titoli - alle norme di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 13.

1. All'assistenza del personale di cui all'articolo 12, alle attività medico legali, alle visite fiscali ed alle certificazioni ed attestazioni connesse con i relativi adempimenti provvede il Servizio Sanitario Nazionale

Art. 14.

1. I soggetti incorporati nel Servizio Civile Nazionale sono tenuti a seguire le norme disciplinari degli istituti, organi ed enti pubblici e convenzionati, cui sono destinati, ed altresì i regolamenti disciplinari ed amministrativi propri del Servizio Civile Nazionale.

2. Le inadempienze, le mancanze, le infrazioni ed i comportamenti censurabili o comunque incompatibili con lo stato, la normativa specifica e con la funzionalità del servizio sono sanzionati in relazione alla gravità, semprechè non costituiscono illecito perseguibile ai termini di legge, con il richiamo, il rimprovero-diffida, e la sospensione dal servizio da un giorno sino ad un massimo di sei mesi senza paga, con il conseguente recupero del servizio non prestato.

3. Il richiamo è verbale o scritto e può essere inflitto, senza specifiche formalità, dal titolare o dal legale rappresentante

dell'istituto, organo od ente nella sede di servizio e da chi ne faccia le veci o comunque sovrintenda al servizio cui l'interessato concorre.

4. Il rimprovero-diffida è sempre scritto, viene notificato all'interessato e può essere comminato esclusivamente dal titolare o dal legale rappresentante dell'ente, istituto od organo nella sede di servizio.

5. La sospensione del servizio da un giorno ad un massimo di quindici giorni, in unica soluzione o per cumulo di successive comminazioni, può essere inflitta dal titolare della sede di servizio, se questo viene disimpegnato in un istituto, organo od ente dello Stato o dal responsabile regionale del Servizio Civile Nazionale, di cui all'articolo 18, in caso di impiego presso gli enti civili convenzionati.

6. Superato il limite di cui al comma 5, anche se per cumulo di successive comminazioni, la sospensione può essere inflitta esclusivamente per determinazione del Ministro competente, ovvero del Capo del Dipartimento del Servizio Civile Nazionale, di cui all'articolo 17, in caso di impiego dell'interessato presso enti convenzionati, su proposta motivata del titolare dell'istituto, organo od ente, ovvero del responsabile regionale del Servizio Civile Nazionale.

7. I criteri per l'erogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono stabiliti nel regolamento.

8. Avverso la sospensione dal servizio sono ammessi i ricorsi previsti ai capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 15.

1. I precettati per il Servizio Civile Nazionale sono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria.

2. Il precettato o l'ammesso al beneficio del riconoscimento quale obiettore di coscienza che rifiuta di prestare il servizio civile è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei a

ventiquattro mesi. Con l'espiazione della pena si intendono esauriti gli obblighi relativi alla ferma equivalente alla leva. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile sostitutivo, rifiuta il servizio militare, prima di assumerlo, ovvero dopo averlo assunto, adducendo le ragioni di cui all'articolo 3.

3. Il cittadino predesignato per il Servizio Civile Nazionale che manca alla chiamata, non presentandosi all'ente di destinazione entro cinque giorni dalla data indicata sul precetto, semprechè non dimostri con circostanziata documentazione di enti sanitari pubblici ed attestati dal sindaco di esserne stato impedito da condizioni morbose seriamente compromissorie dell'efficienza fisica o da situazioni o da motivi di carattere privato di eccezionale gravità, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

4. Alla stessa pena soggiace chi si assenta arbitrariamente dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni.

5. Le pene di cui sopra sono aumentate da un terzo alla metà se i reati vengono commessi in violazione del disposto del comma 3 dell'articolo 9.

6. Il cittadino in servizio o richiamato che, nella circostanze di cui all'articolo 8, lettera a), si rende responsabile di inadempienze od ometta di eseguire un incarico affidatogli è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 16.

1. Per la pianificazione, la programmazione, il coordinamento, la gestione e l'amministrazione, a livello nazionale e regionale, del Servizio Civile Nazionale sono istituiti:

a) il Dipartimento del Servizio Civile Nazionale, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) diciannove Uffici del Servizio Civile Nazionale, uno per ciascuna regione amministrativa, salvo il Piemonte e la

Valle d'Aosta dove opera un unico Ufficio Interregionale.

Art. 17.

1. Il Dipartimento del Servizio Civile Nazionale:

a) è retto da un Capo Dipartimento, funzionario con il grado di Dirigente Generale o equivalente, ed è costituito da non più di 7 funzionari dirigenti, 16 funzionari direttivi, compresi gli ispettori, 38 impiegati;

b) definisce annualmente - di concerto con i Ministeri dell'interno, degli esteri, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dei beni culturali ed ambientali, dell'istruzione, con il Dipartimento della Protezione civile e con tutti gli altri organi eventualmente interessati, su segnalazione dei Ministeri stessi e delle regioni, nonchè in base alle richieste degli enti convenzionati - le esigenze globali, qualitative e quantitative, di personale in servizio civile, l'articolazione delle stesse per settori di intervento, il grado di priorità di ciascuna;

c) precetta il personale occorrente, traendolo dai disponibili segnalati dal Ministero della difesa, in ottemperanza all'articolo 1, ed assegnandolo nei modi, con i criteri e nei limiti di tempo di cui all'articolo 11;

d) stipula le convenzioni con gli enti che ne facciano domanda subordinatamente all'esito degli accertamenti oggettivi svolti a mezzo di propri ispettori e delle valutazioni di cui all'articolo 11 e le rescinde al verificarsi delle condizioni elencate al comma 6 dello steso articolo;

e) controlla, attraverso una propria attività ispettiva ed avvalendosi delle risultanze di analoghe ispezioni svolte dagli Uffici regionali di cui alla lettera b) dell'articolo 16, il corretto andamento del servizio su tutto il territorio nazionale ed in tutti gli aspetti e disponendo per i provvedimenti correttivi, disciplinari, amministrativi e giudiziari del caso;

f) commina le sanzioni disciplinari di pertinenza, sulla base di circostanziato

rapporto degli Uffici regionali competenti per territorio;

g) predispone e tiene a giorno, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento della Protezione civile e con gli altri Ministeri eventualmente interessati, i piani per la mobilitazione del personale in servizio ed il richiamo e la destinazione del personale congedato in ogni tipo di emergenza prevista all'articolo 8;

h) impartisce su istruzioni del Governo, al verificarsi di emergenze su scala nazionale, gli ordini per la mobilitazione e la precettazione del personale in servizio e in congedo;

i) gestisce il personale del Servizio Civile Nazionale e provvede agli adempimenti attinenti allo stato, all'avanzamento, alla matricola, all'amministrazione, limitatamente, - per quest'ultima - al personale del Quadro permanente ed agli incorporati destinati agli Enti convenzionati;

l) provvede alla pianificazione ad alla programmazione finanziaria riguardante le attività di pertinenza e presenta i relativi progetti di stato di previsione della spesa e di assestamento per la parte di competenza;

m) fornisce consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri sulle materie inerenti il servizio.

Art. 18.

1. Gli Uffici regionali del Servizio Civile Nazionale:

a) costituiscono anello di decentramento, a livello regionale, delle competenze e delle responsabilità del Dipartimento di cui all'articolo 17, dal quale direttamente dipendono;

b) sono retti da un funzionario dirigente e sono costituiti da non più di un funzionario dirigente, 6 funzionari direttivi e 14 impiegati;

c) ricevono dai Distretti Militari gli elenchi e la documentazione matricolare e selettiva degli arruolati resi disponibili

dal Ministero della difesa per il Servizio Civile Nazionale, e comunicano i dati per la formazione dei contingenti da precettare al Dipartimento;

d) tengono i contatti con gli enti del territorio di giurisdizione che impiegano personale in servizio civile, vigilando con propri ispettori sul corretto andamento del servizio e riferendone al Dipartimento per le decisioni del caso;

e) gestiscono la matricola di tutto il personale impiegato nella zona di giurisdizione ed amministrano i soggetti incorporati destinati agli enti convenzionati sia sotto il profilo disciplinare sia sotto quello del trattamento economico;

f) congedano il personale incorporato al termine del servizio;

g) approntano, tengono a giorno ed attuano, su ordine del Dipartimento in caso di emergenza su scala nazionale, ovvero dei prefetti in situazione di emergenza locali i piani della mobilitazione del personale in servizio e per il richiamo del personale in congedo in occasione delle emergenze di cui all'articolo 8.

CAPO IV

(Norme transitorie e finali)

Art. 19.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, con proprio decreto, sentito il parere delle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il regolamento del Servizio Civile Nazionale, definendo compiutamente gli aspetti disciplinari ed amministrativi e di coordinamento con gli altri organi dello Stato.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari, di cui al comma 1, deve essere espresso secondo le modalità previste dai Regolamenti di ciascuna Camera, entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Governo.

Decorso tale termine, il silenzio assume valore di assenso.

Art. 20.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti degli obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non superiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

Art. 21.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, sono abrogati. Conservano, tuttavia, validità sino alla data di entrata in vigore del decreto concernente il regolamento del Servizio Civile Nazionale, e la dichiarazione di operatività di esso, di cui all'articolo 19.

Art. 22.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo Nazionale per il servizio civile.

2. La dotazione del fondo è determinata in lire 350 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995; ad essa si provvede mediante appositi stanziamenti.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.